

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE COMMISSIONI INCARICATE DELL'ESPLETAMENTO DELLE GARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la formazione ed i compiti delle Commissioni di gara per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, fino all'entrata in vigore dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016.

Art.2 – DEFINIZIONI

La commissione di gara è un collegio formato da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque, che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

Art.3 – COMMISSIONI DI GARA: COSTITUZIONE

Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del **prezzo più basso** (art.95, comma 4 del D. Lgs 50/2016) la procedura di gara sarà espletata dal RUP e da due testi.

Le operazioni di verbalizzazioni verranno affidate, comunque ad un dipendente di Laziodisu nominato e con qualifica di funzionario o qualifica immediatamente inferiore.

Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95, comma 2 D. Lgs 50/2016) e fino all'entrata a regime dell'Albo dei Commissari da istituirsi presso l'ANAC previsto all'art. 78 del succitato decreto, le commissioni saranno così disciplinate:

- a) La Commissione, è costituita preferibilmente da personale interno; in alcuni casi, come indicato al successivo articolo, anche da personale esterno.
- b) La commissione è nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale di Laziodisu.
- c) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- d) La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento. Le operazioni di verbalizzazioni verranno affidate, comunque ad un dipendente di Laziodisu nominato e con qualifica di funzionario.
- e) La commissione è presieduta da un dirigente di Laziodisu;
- f) Non possono essere nominati commissari i dipendenti di Laziodisu con contratto part-time;
- g) Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salvo la necessità di assicurare in via prioritaria la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

Art. 4 – COMMISSIONE DI GARA: MEMBRI

I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Colui che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, ha ricoperto cariche di pubblico amministratore presso Laziodisu, non può essere nominato commissario giudicatore relativamente ai contratti affidati dall'ente medesimo.

Ai commissari ed ai segretari di commissione si applicano l'art. 35-bis del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'art 42 (conflitto d'interesse) del D. Lgs 50/2016.

Non possono essere nominati commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

I commissari di gara, diversi dal Presidente, sono selezionati fra i dipendenti di Laziodisu, che abbiano competenza tecnico/ scientifiche/professionali/curriculare opportune in relazione alle caratteristiche della gara e dell'oggetto dell'affidamento.

I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità interne, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art.5 – COMPENSO ALLE COMMISSIONI DI GARA

La figura del componente di commissione aggiudicatrice di una procedura ad evidenza pubblica va ricondotta a quella del funzionario onorario.

Se la gara viene aggiudicata con il criterio **del prezzo più basso** al RUP ed agli ulteriori soggetti coinvolti nella procedura nessun compenso deve essere erogato.

Se il criterio è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** in caso di Commissioni miste nessun compenso verrà erogato ai componenti dipendenti di Laziodisu, invece, ai membri esterni verrà corrisposto un compenso determinato secondo i seguenti parametri:

- Per gare d'importi posti a base d'asta fino ad euro 1.000.000,00, IVA esclusa, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: € 1.500,00, oltre gli oneri di legge,
qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 30%;
- Per gare d'importi posti a base di gara da euro 1.000.000,00, Iva esclusa, fino ad euro 3.000.000,00, Iva esclusa, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: € 3.000,00, oltre gli oneri di legge.
Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 30%;
- Per gare d'importo posti a base di gara da euro 3.000.000,00, iva esclusa, fino ad euro 6.000.000,00, iva esclusa, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10 : € 5.000,00, oltre gli oneri di legge.
Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 30%;
- Per gare d'importo posti a base d'asta da euro 6.000.000,00, Iva esclusa, in su, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: € 7.000,00, oltre gli oneri di legge.
Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 30%.

Al compenso precedentemente determinato (compenso base + maggiorazione per il numero di offerte pervenute), si applica una maggiorazione dell'1% per ciascuna seduta di gara successiva alle prime 10 necessaria alle operazioni di gara.

Art.6 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Il lavoro della Commissione, che costituisce un collegio perfetto che, come tale, prevede la regola del plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie, è improntato alla massima trasparenza.

La commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.

La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara.

Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.

Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria, insieme a tutti i verbali devono essere inviati al Rup che curerà gli adempimenti successivi.

ART.7 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.

Il presente Regolamento, per la parte di interesse, produrrà effetti fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente Regolamento, pertanto, cesserà di produrre effetti alla costituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, l'utilizzo dello stesso, in ogni sua parte, in caso di impossibilità di comporre la commissione di gara con le modalità di cui all'art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.